

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico inerente alla resistenza all'opposizione relativa al Decreto di rigetto n. 19636/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese sezione Lavoro G.L. nel giudizio iscritto al n. R.G. 169/2019. CIG: Z442BF98A2 .

L'anno duemilaventis il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

• Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

• L'Avv. Leonardo Giglio, del foro di Marsala (Tp) (di seguito legale) nato a Pantelleria (Tp) il 21.03.1966, con studio legale in Palermo, Via Riccardo Wagner n. 8, C.F.: GGLLRD66C21G315Y, Partita IVA: 01742710815, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Marsala;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per la resistenza all'opposizione relativa al Decreto di rigetto n. 19636/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese sezione Lavoro G.L. nel giudizio iscritto al n. R.G. 169/2019;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dell'avv. Leonardo Giglio, per la resistenza all'opposizione relativa al Decreto di rigetto n. 19636/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese sezione Lavoro G.L. nel giudizio iscritto al n. R.G. 169/2019, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la resistenza all'opposizione relativa al Decreto di rigetto n. 19636/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese sezione Lavoro G.L. nel giudizio iscritto al n. R.G. 169/2019;

Art. 2) Il valore della causa è indeterminabile complessità media;

Art 3)) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 6.978,40, comprensivo di spese generali, IVA CPA e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste

nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte. Il legale, si impegna a stimare l'eventuale grado di soccombenza (basso, medio, alto) del giudizio in oggetto e a comunicarlo dietro richiesta del Comune;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 11) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 12) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 13) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art. 14) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 15) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 16) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 17) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 18) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 19) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art.20) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

L'Avv. Leonardo Giglio

Il Responsabile dell'Area 1

(dott. Antonino Cutrona)

c f246.082048.REGISTRO UFFICIALE.I.0003156.28-01-2020

Trasmetto la copia notificatami questo pomeriggio del ricorso in opposizione promosso dalla sig.ra Romano Rosalia con l'unito decreto di fissazione dell'udienza fissata avanti al G.L. dott.ssa Chiara Gagliano alla data del 17.03.2020.

L'ente dovrà costituirsi almeno venti giorni prima.

Cordiali saluti

Avv. Leonardo Giglio

MONDO SERVICE
Cell. 340 8023944
Cell. 334 2852391

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091 303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

Opposizione ex art. 1, comma 51, l. n. 92 del 28 giugno 2012 ed art. 414 c.p.c della sig.ra Rosalia Romano, nata a Palermo il 14 agosto 1963, c.f. RMNRS�63M64G273A, e residente in Misilmeri (PA) Via Roma 343, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso della fase sommaria dall'avv. prof. Massimiliano Marinelli (c.f. MRN MSM 70124 B019 B - fax 0916263362 - posta certificata massimilianomarinelli@pecavvpa.it) presso lo studio del quale, in Palermo, Via Marchese di Villabianca 54 è elettivamente domiciliato.

CONTRO

il Comune di Misilmeri (c.f. 86000450824), in persona Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Comitato 1860, n. 26, 90036 Misilmeri, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Giglio.

AVVERSO

L'ordinanza resa *inter partes* nel procedimento n. 169/2019, dal Giudice Unico del Lavoro di Termini Imerese, dott.ssa Ciccarello, il 21 novembre 2019 e notificata a mezzo pec il 25 novembre 2019.

Fatto e diritto

a. Ricostruzione della vicenda

1. La sig.ra Romano è stata dipendente del Comune di Misilmeri dal 30 dicembre 2002, con un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato, con mansioni di operatore d'archivio, ed inquadramento nel livello A del CCNL Comparto Funzioni Locali. La opponente osservava il seguente orario di lavoro: dalle 8.00 alle 12.00 nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e dalle

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

8.00 alle 14,00 e dalle 14.30 alle 16.30 nella giornata di martedì, come risulta dal contratto di assunzione prodotto in atti.

2. Con lettera di contestazione, nota prot. n. 77/RIS/UPD, del 26 giugno 2018, redatta e sottoscritta unicamente dal Presidente dell'U.p.d., la dott.ssa Quartuccio, si contestava alla opponente l'apparente falsa attestazione della sua presenza in servizio in diverse occasioni e la violazione prevista e punita dall'art. 55 *quater*, commi 1 e 3 bis, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

3. Lo stesso provvedimento disponeva la sospensione cautelare dal servizio della opponente, che veniva convocata per giorno 19 luglio 2018 per fornire le proprie giustificazioni.

4. La opponente depositava una memoria difensiva con la quale chiedeva in via preliminare la sospensione del procedimento disciplinare e nel merito la archiviazione.

5. Con nota del 25 luglio 2018, prot. n. 87/RIS/UPD, veniva irrogato alla opponente il licenziamento per giusta causa.

6. Il licenziamento veniva ritualmente impugnato dalla opponente con raccomandata del 4 settembre 2018. Il licenziamento è illegittimo, per i seguenti motivi

b. Ricostruzione della fase sommaria

1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Termini Imerese, la opponente ha rilevato:

- la nullità del licenziamento in quanto assunto da un organo privo di competenza, nonché per la sussistenza di un conflitto di interessi, atteso che il presidente dell'U.p.d. ricopriva anche il ruolo di responsabile del servizio anticorruzione;

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

- la illegittimità dell'atto espulsivo per insussistenza del fatto contestato e comunque per la sua sproporzione rispetto alle presunte infrazioni disciplinari.

Chiedeva quindi ordinarsi la reintegrazione sul posto di lavoro o l'annullamento del licenziamento con l'applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, con tutte le conseguenze di legge sotto il profilo retributivo e contributivo.

2. Si costituiva in giudizio il Comune che contestava tutto quanto dedotto dall'opponente, rilevando la legittimità del licenziamento sotto il profilo formale e sostanziale.

3. Alla prima udienza l'opponente rilevava la illegittimità del licenziamento anche con riguardo alla violazione dell'art. 4 Stat. Lav., mentre in ordine alla documentazione prodotta da controparte eccepiva che questa fosse priva di numero di protocollo e dunque di data certa. Conseguentemente, poiché tale documento non veniva mai prodotto né comunicato alle parti se non per la prima volta in sede di giudizio all'esito dei rilievi della opponente, se ne contestava la validità ai fini del procedimento disciplinare.

4. Il Tribunale senza alcuna attività istruttoria, disponeva il mutamento del rito da ordinario a Fornero, e con ordinanza del 25 novembre 2019 rigettava integralmente le domande della lavoratrice.

La particolare, per il Tribunale *"Tanto preteso, si riservato ante il ricorso non meriti accoglimento.*

Ed invero, destituita di fondamento si appalesa la prima censura relativa all'emissione del provvedimento da parte di organo incompetente.

Segnatamente, la ricorrente si duole del fatto che l'art. 4 del Regolamento comunale dell'ente locale sul funzionamento dell'ufficio procedimenti disciplinari preveda che l'organo debba essere collegiale e che, invece, nella fattispecie in esame, la contestazione dell'addebito sia stata redatta e sottoscritta unicamente

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

dalla dott.ssa Quartuccio, presidente dell'U.d.p., senza la partecipazione degli altri due componenti e del segretario verbalizzante.

Ebbene, nel caso di specie, dall'esame del documento sub 2 allegato alla produzione di parte resistente, si ricava che, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, l'organo collegiale risulta regolarmente formato.

Non si perviene a conclusioni diverse tenendo conto della sottoscrizione del verbale notificato alla lavoratrice da parte della sua Dott. Quartuccio.

Al riguardo, invero, deve richiamarsi il consolidato orientamento della suprema Corte, che ha chiarito come, con riguardo all'attività degli organi collegiali, la formazione della volontà resti distinta dalla manifestazione, con la conseguenza che, mentre la prima si deve formare all'interno dell'organo collegiale secondo le regole che ne presidono il funzionamento, all'esterno l'organo agisce in persona del soggetto che lo rappresenta, sicché gli atti ben possono essere sottoscritti solo da quest'ultimo (cfr. Cassazione civile, sez. L, 8.8.19, n. 21202).

Ebbene, applicando il suindicato insegnamento al caso di specie, deve disattendersi la prima censura.

Del tutto irrilevanti appaiono le considerazioni di parte ricorrente in ordine all'omessa protocollazione del verbale in data 26.6.18.

Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che per gli atti amministrativi la catalogazione in ordine cronologico, tramite apposizione di un numero progressivo, cosiddetto di protocollo, costituisce elemento non irrilevante di buon andamento dell'Amministrazione per l'ordinata conservazione e l'agevole reperibilità nel tempo degli atti stessi; ma non può considerarsi requisito di validità del provvedimento, i cui elementi costitutivi - motivazione, dispositivo, data di emanazione - sono riportati nell'atto stesso ed attestati dalla firma dell'autorità competente (Cons. Stato 6 agosto 2013, n.4113).

Non di meno gli atti relativi alla fattispecie in esame non sono atti amministrativi pubblici ma atti posti in essere dalla P.A. con i poteri propri del datore di lavoro privato e come tali soggetti alla disciplina privatistica, atteso che i procedimenti disciplinari ex art. 55 e ss. d.lgs. n. 165 del 2001 non costituiscono procedimenti amministrativi.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263352
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

Da ciò discende che, per i procedimenti disciplinari, la protocolizzazione degli atti può essere utile, ma si tratta di una mera scelta di modalità organizzative della P.A., la cui mancata adozione non può avere alcuna incidenza sulla validità del procedimento disciplinare e sulla sussistenza della causa dell'atto di recesso datoriale, la cui legittimità è compito del giudice del merito valutare (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22.7.19, n. 19672).

Del pari, va respinto il motivo di nullità che discenderebbe dal conflitto di interessi derivante dal fatto che il Presidente dell'Uslp rivestirebbe anche il ruolo di responsabile dell'ufficio della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Misilmeri, in violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 7 della l. n. 190/12, in mente del quale il secondo indica al primo i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Eid invero, al riguardo, deve, anzitutto, osservarsi come nessuno specifico divieto sia previsto dalla anzidetta disposizione normativa.

In secondo luogo, giova rilevare come l'art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisca che: "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità".

In proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che il legislatore, nel richiedere la previa individuazione dell'ufficio dei procedimenti disciplinari, non ha imposto modifiche strutturali finalizzate alla istituzione dell'ufficio stesso, né ha richiesto che la individuazione debba avvenire con apposito provvedimento e mediante formule sacramentali. La ratio della legge è infatti, quella di garantire, per le sanzioni più gravi, che tutte le fasi del procedimento vengano constatate da un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed al capo struttura. Tuttavia, il legislatore non ha ritenuto di dovere imporre ulteriori vincoli alle amministrazioni ed anzi, attraverso il richiamo all'ordinamento proprio di ciascuna, ha inteso sottolineare la necessità di procedere alla individuazione, coniugando il rispetto della finalità sopra indicata con le esigenze organizzative di ciascun ente.

La Cassazione ha, inoltre, chiarito che il principio di terzietà postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, con la conseguenza che lo

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

stesso non va confuso con la imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare. Il giudizio disciplinare infatti, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono a confronto. La singola amministrazione, pertanto, può individuare l'ufficio dei procedimenti anche in un organo dotato di altri poteri (cfr. Cassazione civile, sez. L. 2.3.2017, n.5317).

La Corte, più di recente, ha ribadito che l'interpretazione dell'art.55-bis, comma 2, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua "ratio", che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici, senza alcuna eccezione, anche per i casi più gravi di condotte penalmente rilevanti (cfr. Cassazione civile, sez. L. 8.8.19, n. 21202).

Applicando i suindicati principi al caso di specie, non può revocarsi in dubbio come nessuna nullità possa ritenersi sussistente".

Nel merito, secondo il Tribunale "...na, anzitutto, osservato come destituite di fondamento si appalesino le difese spiegate da parte ricorrente in ordine all'inutilizzabilità delle immagini poste a base del provvedimento disciplinare atteso che l'amministrazione le ha acquisite ai sensi dell'art. 4 della l. n.300/70 e che sono state rese note al datore di lavoro dall'autorità giudiziaria, in quanto contenute nell'ordinanza cautelare trasmessa al resistente.

C'è chiarito, giacché ricordare come il licenziamento sia stato irrogato alla lavoratrice, in conseguenza del provvedimento penale iscritto nei suoi riguardi in ordine al quale risulta imputata unitamente alla collega Di Pisa Filippa:

1) del delitto p.e.p. dagli art. 61 n. 2, 110 c.p. 55 quinquies d.l. dno n. 165/01, perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addeetti all'Ufficio Anagrafe, e segnatamente la Di Pisa effettuando la timbratura di uscita alle ore 13.19 per conto della collega Romano Rosalia, che si era già allontanata dalla sede di lavoro alle ore 11.46, attestavano falsamente la presenza in servizio di quest'ultima dalle ore 11.46 fino alle ore 13.19.

con l'aggravante del nesso teleologico con il capo2)

In Misilmeri in data 14.4.2017

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

2) del delitto p.e.p. dagli art. 110 e 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, mediante gli artifici e i raggi di cui al capo 1), inducevano in errore il Comune di Misilmeri circa l'effettiva presenza in servizio di Romano Rosalia dalle ore 11.46 alle ore 13.19 (orario di uscita risultante dal cartellino delle marcature), mentre questa di fatto usciva dal luogo di lavoro alle ore 11.45, così procurandosi un giudizio profitto, con pari danno per il Comune, pari all'importo stipendiale erogato nei 93 minuti di assenza. In Misilmeri in data 14.4.2017

3) del delitto p.e.p. dagli art. 61 n. 2, 110 c.p. 55 quinquies d.l. duo n. 165/01, perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, e segnatamente la Di Pisa effettuando la timbratura di uscita alle ore 13.44 per conto della collega Romano Rosalia, che si era già allontanata dalla sede di lavoro alle ore 11.59, attestavano falsamente la presenza in servizio di quest'ultima dalle ore 11.59 fino alle ore 13.44; con l'aggravante del nesso teleologico con il capo 4)

In Misilmeri in data 4.5.2017

4) del delitto p.e.p. dagli art. 110 e 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, mediante gli artifici e i raggi di cui al capo 3), inducevano in errore il Comune di Misilmeri circa l'effettiva presenza in servizio di Romano Rosalia dalle ore 11.59 alle ore 13.44 (orario di uscita risultante dal cartellino delle marcature), mentre questa di fatto usciva dal luogo di lavoro alle ore 11.59, così procurandosi un giudizio profitto, con pari danno per il Comune, pari all'importo stipendiale erogato nei 105 minuti di assenza.

In Misilmeri in data 8.5.2017

5) del delitto p.e.p. dagli art. 61 n. 2, 110 c.p. 55 quinquies d.l. duo n. 165/01, perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, e segnatamente la Di Pisa effettuando la timbratura di uscita alle ore 12.49 per conto della collega Romano Rosalia, che si era già allontanata dalla sede di lavoro alle ore 11.44, attestavano falsamente la presenza in servizio di quest'ultima dalle ore 11.44 fino alle ore 12.49; con l'aggravante del nesso teleologico con il capo 6)

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 – fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomannelli@pecavvpa.it

In Misilmeri in data 8.5.2017

6) del delitto p.e.p. dagli art. 110 e 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, mediante gli artifici e i raggiri di cui al capo 5), inducevano in errore il Comune circa l'effettiva presenza in servizio di Romano Rosalia dalle ore 11.44 alle ore 12.49 (orario di uscita risultante dal cartellino delle marature), mentre questa di fatto usciva dal luogo di lavoro alle ore 1.44, così procurandosi un giudizio profitto, con pari danno per il Comune, pari all'importo stipendiale erogato nei 65 minuti di assenza.

In Misilmeri in data 8.5.2017;

7) del delitto p.e.p. dagli art. 61 n. 2, 110 c.p. 55 quinquies d.l. dvo n. 165/01. perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, e segnatamente la Di Pisa effettuando la timbratura di uscita alle ore 13.15 per conto della collega Romano Rosalia, che si era già allontanata dalla sede di lavoro alle ore 12.02, attestavano falsamente la presenza in servizio di quest'ultima dalle ore 13.15 fino alle ore 12.02;
con l'aggravante del nesso teleologico con il capo 8)

In Misilmeri in data 12.5.2017

8) del delitto p.e.p. dagli art. 110 e 640 comma 2 n. 1 c.p., perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, mediante gli artifici e i raggiri di cui al capo 7), inducevano in errore il Comune di Misilmeri circa l'effettiva presenza in servizio di Romano Rosalia dalle ore 12.02 alle ore 13.15 (orario di uscita risultante dal cartellino delle marature), mentre questa di fatto usciva dal luogo di lavoro alle ore 12.02, così procurandosi un giudizio profitto, con pari danno per il Comune, pari all'importo stipendiale erogato nei 73 minuti di assenza.

In Misilmeri in data 12.5.2017

9) del delitto p.e.p. dagli art. 61 n. 2, 110 c.p. 55 quinquies d.l. dvo n. 165/01, perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, e segnatamente la Di Pisa effettuando la timbratura di uscita alle ore 13.14 per conto della collega Romano Rosalia, che si era già allontanata dalla sede di lavoro alle ore 11.58, attestavano falsamente la presenza in servizio di quest'ultima dalle ore 11.58 fino alle ore 13.14;

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 – fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pccavvpa.it

con l'aggravante del nesso teleologico con il capo 10)

In Misilmeri in data 15.5.2017

10) del delitto p.e.p. dagli art. 110 e 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, mediante gli artifici e i raggiri di cui al capo 9), inducero in errore il Comune di Misilmeri circa l'effettiva presenza in servizio di Romano Rosalia dalle ore 11.58 alle ore 13.14 (orario di uscita risultante dal cartellino delle marcature), mentre questa di fatto usciva dal luogo di lavoro alle ore 11.58, così procurandosi un giudizio profitto, con pari danno per il Comune, pari all'importo stipendiale erogato nei 76 minuti di assenza.

In Misilmeri in data 15.5.2017;

11) del delitto p.e.p. dagli art. 61 n. 2, 110 c.p. 55 quinquies d.l. dno n. 165/01, perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, e segnatamente la Di Pisa effettuando la timbratura di uscita alle ore 17.04 per conto della collega Romano Rosalia, che si era già allontanata dalla sede di lavoro alle ore 16.32, attestavano falsamente la presenza in servizio di quest'ultima dalle ore 16.32 fino alle ore 17.04;

con l'aggravante del nesso teleologico con il capo 12)

In Misilmeri in data 23.5.2017

12) del delitto p.e.p. dagli art. 110 e 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, mediante gli artifici e i raggiri di cui al capo 7), inducero in errore il Comune di Misilmeri circa l'effettiva presenza in servizio di Romano Rosalia dalle ore 16.32 alle ore 17.04 (orario di uscita risultante dal cartellino delle marcature), mentre questa di fatto usciva dal luogo di lavoro alle ore 16.32, così procurandosi un giudizio profitto, con pari danno per il Comune, pari all'importo stipendiale erogato nei 32 minuti di assenza.

In Misilmeri in data 23.5.2017;

13) del delitto p.e.p. dagli art. 61 n. 2, 110 c.p. 55 quinquies d.l. dno n. 165/01, perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, e

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

segnatamente la Di Pisa effettuando la timbratura di uscita alle ore 12.26 per conto della collega Rosalio Rosalia, che si era già allontanata dalla sede di lavoro alle ore 9.55, attestavano falsamente la presenza in servizio di quest'ultima dalle ore 9.55 fino alle ore 12.26;

con l'aggravante del nesso teleologico con il capo 14);

In Misilmeri in data 26.5.2017

14) del delitto p.e.p. dagli art. 110 e 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, mediante gli artifici e i raggiri di cui al capo 13), inducessero in errore il Comune di Misilmeri circa l'effettiva presenza in servizio di Romano Rosalia dalle ore 9.55 alle ore 12.26 (orario di uscita risultante dal cartellino delle marcature), mentre questa di fatto usciva dal luogo di lavoro alle ore 9.55, così procurandosi un giudizio proficuo, con pari danno per il Comune, pari all'importo stipendiale erogato nei 151 minuti di assenza.

In Misilmeri in data 26.5.2017;

Nonché, in concorso con Venturini Enrico

21) del delitto p.e.p. dagli art. 68 n. 2, 110 c.p. 55 quinquies d.l. dn n. 165/01, perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, e segnatamente la Romano effettuando la timbratura di rientro pomeridiano alle ore 14.29 per conto del collega Venturini, che si era già allontanato dalla sede di lavoro alle ore 14.16, attestavano falsamente la presenza in servizio di quest'ultimo dalle ore 14.29 fino alle ore 15.31; con l'aggravante del nesso teleologico con il capo 22)

In Misilmeri il 18.4.17;

22) del delitto p.e.p. dagli art. 110 e 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, mediante gli artifici e i raggiri di cui al capo 22), inducessero in errore il Comune di Misilmeri circa l'effettiva presenza in servizio di Venturini Enrico dalle ore 14.29 alle ore 15.31, mentre quest'ultimo di fatto usciva dal luogo di lavoro alle ore 14.16 e faceva rientro alle ore 15.31, così procurandosi un giudizio proficuo, con pari danno per il Comune, pari all'importo stipendiale erogato nei 62 minuti di assenza.

In Misilmeri in data 18.4.2017.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinielli@pecavvpa.it

Ciò posto, va osservato come gli anzietti addebiti oggetto del procedimento disciplinare non siano stati specificamente contestati dalla ricorrente, ad eccezione dell'episodio del 26.5.17.

Sotto questo profilo, l'onere probatorio a carico di parte resistente appare, pertanto, alleggerito.

Devesi poi osservare come il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, possa valutare gli atti delle indagini preliminari, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale (cfr. Cassazione civile, sez. I, 2.3.17, n. 5317).

Ebbene, dalla ordinanza di custodia cautelare prodotta dal Comune di Misilmeri emerge in maniera chiara come, a seguito di un servizio di osservazione effettuato dalla Guardia di Finanza in un arco temporale di circa due mesi, sia risultata l'assenza del servizio della ricorrente in sei occasioni.

In particolare, è emerso che il 14.4.2017, la Romano, allontanatasi dalla sede di lavoro alle ore 11.46, risultava in servizio sino alle ore 13.19, orario fino al quale la collega Di Pisa, utilizzando il cartellino marcatempo della ricorrente posto sopra il rilevatore elettronico delle presenze, ne attestava falsamente la presenza.

Analogamente, il 4.5.2017, la ricorrente, pur essendosi allontanata dalla sede di lavoro alle ore 11.59, risultava in servizio sino alle ore 13.44, in quanto la Di Pisa tembrava in luogo della Romano, attestandone falsamente la presenza in servizio dalle ore 11.59 fino alle ore 13.44.

Con le stesse modalità, anche l'8.5.17, la Romano, pur avendo lasciato la sede di servizio alle ore 11.44, risultava in ufficio sino alle ore 12.49.

Parimenti, deve dirsi con riguardo al 12.5.17, in cui la ricorrente si allontanava dall'ufficio alle ore 12.02, ma la timbratura ad opera della collega Di Pisa, la faceva risultare in servizio sino alle ore 13.15.

Analogamente, il 15.5.17, la Romano usciva dal luogo di lavoro alle ore 11.58, ma il sistema rilevava la sua presenza sino alle ore 13.14, in conseguenza dell'utilizzo del suo cartellino marcatempo da parte della Di Pisa. Il 23.5.17 poi la ricorrente si allontanava dall'ufficio alle ore 16.32, mentre il suo badge usato dalla Di Pisa ne registrava l'uscita alle ore 17.04. Infine il 26.5.17, con le modalità sopra

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pccavvpa.it

descritte, malgrado la Romano fosse uscita dalla sede di lavoro alle ore 9.55, risultava in servizio sino alle ore 12.26.

A fronte di tali evidenze probatorie, le difese della Romano mirano a dimostrare l'irrilevanza delle molestazioni in conseguenza del limitato arco temporale in cui sarebbe stata assente dal servizio.

In particolare, la ricorrente ha evidenziato che il proprio orario di lavoro si articolava in quattro ore giornaliere, con la conseguenza che, nei giorni indicati nell'addebito, tenendo conto del predetto orario di servizio, l'assenza ascritta alla anzidetta condotta sarebbe limitata a pochi minuti. Ebbene, le argomentazioni difensive spiegate dalla lavoratrice non appaiono convincenti. Ed invero, non può ricorrersi in dubbio come il sistema abbia rilevato la presenza della dipendente, malgrado la stessa fosse assente, con conseguenza che la medesima ha maturato un credito di ore lavorate, utilizzabile per compensare eventuali ritardi già maturati o maturandi e che ha indotto in errore l'amministrazione sulla propria presenza in ufficio.

Inoltre, è appena il caso di osservare come, ove effettivamente, a prescindere dal rilevamento elettronico, la Romano avesse diritto allo stipendio per quattro ore giornaliere, essendo irrilevante il lavoro straordinario registrato, non si comprende come mai la ricorrente il 4.5.17, anziché uscire alle 11.59 non abbia atteso le 12.00 per timbrare l'uscita, così come per nulla chiaro appare il fatto che il 15.5.17 la Romano sia uscita alle 11.58 invece di attendere le ore 12.00.

Del pari, non vi è alcuna spiegazione plausibile per giustificare l'omessa timbratura da parte della ricorrente il 12.5.17 alle 12.02, che ben avrebbe potuto effettuare, se non al fine di assicurarsi una diversa rilevazione della sua presenza in ufficio.

Non si perviene a conclusioni differenti con riguardo all'episodio del 26.5.17, in ordine al quale la lavoratrice ha dedotto di essersi allontanata per raggiungere la sede di servizio della dott. Corsale, al fine di verificare la concessione di un periodo di aspettativa.

Al riguardo, invero, deve rilevarsi, per un verso, come, trattandosi di questione di natura personale, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere un permesso e come, anche a voler ritenere che la predetta attività fosse riconducibile a ragioni d'ufficio la dipendente avrebbe dovuto utilizzare l'uscita per servizio e l'entrata nella diversa sede, ove si era recata. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi provato che la Romano per ben sei volte abbia fatto un uso disinvolto del proprio badge, che addirittura lasciava

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

sul rilevatore marcatempo, al fine di far risultare la propria presenza malgrado si fosse già allontanata dalla sede di lavoro.

Per proposito deve, infatti, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte che ha chiarito che, in tema di licenziamento disciplinare, ricorre l'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente, previste dall'art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001, in caso di timbratura del cartellino marcatempo non corrispondente alla reale situazione di fatto, giacché la falsa attestazione del pubblico dipendente riportata sui cartellini marcatempo e sui fogli di presenza costituisce condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06/09/2016, n. 17637). Ebbene, la predetta reiterata condotta ha indotto in errore l'ente locale sulla presenza della ricorrente presso l'ufficio anagrafe in sei occasioni in un breve arco temporale, integrando la fattispecie prevista dalla sopra richiamata disposizione normativa.

Da ultimo, è appena il caso di osservare come la Romano abbia agevolato la condotta di falsa attestazione altrui, avendo timbrato in luogo del collega Venturini, come risulta dalla ordinanza gif e come è stato contestato in sede disciplinare alla ricorrente, con ciò inducendo in errore il Comune circa la presenza in ufficio del Venturini.

Deve, pertanto, ritenersi sussistente la giusta causa di licenziamento. Va, infine, esaminata la censura inerente la mancanza di proporzionalità tra il fatto e la sanzione irrogata.

Sul punto, deve, anzitutto, richiamarsi l'indirizzo interpretativo alla cui stregua anche in presenza di uno degli illeciti previsti dall'art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001, debba escludersi qualsivoglia automatismo nell'irrogazione della sanzione disciplinare (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11.9.18, n. 22075). Ebbene, nel caso di specie, il licenziamento appare proporzionato alle condotte poste in essere dalla Romano, atteso che esse hanno leso in modo grave il rapporto fiduciario dipendente-datore di lavoro. Ed invero, deve sottolinearsi come la ricorrente abbia attestato falsamente la propria presenza in servizio per 6 in volte in un breve arco di tempo di appena due mesi, la qual cosa denota la sistematicità e pernicacia delle condotte poste in essere e lo stile di comportamento assunto, certamente non conforme a quello richiesto ad un dipendente pubblico”

La superiore ordinanza va riformata per i seguenti motivi.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massinilianomarinelli@pecavvpa.it

c. Sulla nullità della sanzione in quanto adottata da un organo privo di competenza.

1. Si censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che "destituita di fondamento si appalesa la prima censura relativa all'emissione del provvedimento da parte di organo incompetente.

Segnatamente, la ricorrente si duole del fatto che l'art. 4 del Regolamento comunale dell'ente locale sul funzionamento dell'ufficio procedimenti disciplinari preveda che l'organo debba essere collegiale e che, invece, nella fattispecie in esame, la contestazione dell'addebito sia stata redatta e sottoscritta unicamente dalla dott.ssa Quartuccio, presidente dell'U.d.p., senza la partecipazione degli altri due componenti e del segretario verbalizzante.

Ebbene, nel caso di specie, dall'esame del documento sub 2 allegato alla produzione di parte resistente, si ricava che, diversamente da quanto dedotta dalla ricorrente, l'organo collegiale risulta regolarmente formato.

Non si perviene a conclusioni diverse tenendo conto della sottoscrizione del verbale notificato alla lavoratrice da parte della sola Dott. Quartuccio.

Ai riguardo, invece, deve richiamarsi il consolidato orientamento della suprema Corte, che ha chiarito come, con riguardo all'attività degli organi collegiali, la formazione della volontà resti distinta dalla manifestazione, con la conseguenza che, mentre la prima si deve formare all'interno dell'organo collegiale secondo le regole che ne presiedono il funzionamento, all'esterno l'organo agisce in persona del soggetto che lo rappresenta, anche gli atti ben possono essere sottoscritti solo da quest'ultimo (cfr. Cassazione civile, sez. I., 8.8.19, n. 21202).

Ebbene, applicando il suddetto insegnamento al caso di specie, deve disattendersi la prima censura.

Del tutto irrilevanti appaiono le considerazioni di parte ricorrente in ordine all'omessa protocollazione del verbale in data 26.6.18.

Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che per gli atti amministrativi la catalogazione in ordine cronologico, tramite apposizione di un numero progressivo, cosiddetto di protocollo, costituisce elemento non irrilevante di buon andamento dell'Amministrazione per l'ordinata

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

conservazione e l'agevole reperibilità nel tempo degli atti stessi; ma non può considerarsi requisito di validità del provvedimento, i cui elementi costitutivi -motivazione, dispositivo, data di emanazione - sono riportati nell'atto stesso ed attestati dalla firma dell'autorità competente (Cons. Stato 6 agosto 2013, n.4113).

Non di meno gli atti relativi alla fattispecie in esame non sono atti amministrativi pubblici ma atti posti in essere dalla P.A. con i poteri propri del datore di lavoro privato e come tali soggetti alla disciplina privatistica, atteso che i procedimenti disciplinari ex art. 55 e ss. d.lgs. n. 165 del 2001 non costituiscono procedimenti amministrativi.

Da ciò discende che, per i procedimenti disciplinari, la protocollazione degli atti può essere utile, ma si tratta di una mera scelta di modalità organizzative della P.A., la cui mancata adozione non può avere alcuna incidenza sulla validità del provvedimento disciplinare e sulla sussistenza della causa dell'atto di recesso datoriale, la cui legittimità è compito del giudice del merito valutare (cfr. Cassazione civile, sez. L, 22.7.19, n. 19672).

Del pari, va respinto il motivo di nullità che discenderebbe dal conflitto di interessi derivante dal fatto che il Presidente dell'Udp rivestirebbe anche il ruolo di responsabile dell'ufficio della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Misilmeri, in violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 7 della l. n. 190/12, a mente del quale il secondo indica al primo i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Ed ancora, al riguardo, deve anzitutto osservarsi come nessuno specifico divieto sia previsto dalla anzidetta disposizione normativa.

In secondo luogo, giova rilevare come l'art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisca che: "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità".

In proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che il legislatore, nel richiedere la previa individuazione dell'ufficio dei procedimenti disciplinari, non ha imposto modifiche strutturali finalizzate alla istituzione dell'ufficio stesso, né ha richiesto che la individuazione debba avvenire con apposito

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

procedimento e mediante formule sacramentali. La ratio della legge è infatti, quella di garantire, per le sanzioni più gravi, che tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed al capo struttura. Tuttavia, il legislatore non ha ritenuto di dovere imporre ulteriori vincoli alle amministrazioni ed anzi, attraverso il richiamo all'ordinamento proprio di ciascuna, ha inteso sottolineare la necessità di procedere alla individuazione, coniugando il rispetto della finalità sopra indicata con le esigenze organizzative di ciascun ente.

La Cassazione ha, inoltre, chiarito che il principio di terzietà postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, con la conseguenza che lo stesso non va confuso con la imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare. Il giudizio disciplinare infatti, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto

che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongano a confronto. La singola amministrazione, pertanto, può individuare l'ufficio dei procedimenti anche in un organo dotato di altri poteri (cfr. Cassazione civile, sez. L. 2.3.2017, n. 5317).

La Corte, più di recente, ha ribadito che l'interpretazione dell'art.55-bis, comma 2, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua "ratio", che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici senza alcuna eccezione, anche per i casi più gravi di condotte penalmente rilevanti (cfr. Cassazione civile, sez. L. 3.8.19, n. 21202).

Applicando i sindacati principi al caso di specie, non può revocarsi in dubbio come nessuna nullità possa ritenersi sussistente"

1. Ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 " Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pec.unipa.it

competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità

...
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centorenti giorni dalla contestazione dell'addebito"

Al sensi del successivo art. 55 quater "1-bis. Costituire falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pec.unipa.it

3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. **La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza.** La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.

3-ter. **Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.** Il dipendente è convocato, per il contraddittorio o sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. **L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito.** La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4".

2. La superiore disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, nel senso che "Il riparto di competenze stabilito dalla legge (decreto legislativo n.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarini@pecavvpa.it

165/2001, art. 55) per l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti pubblici è inderogabile anche da parte della contrattazione collettiva, nonché dall'autonomia regolamentare degli enti. La sanzione adottata da organo diverso da quello stabilito per legge (nella fattispecie Ufficio per i procedimenti disciplinari), è insanabilmente nulla. (Cass. Civ. Sez. Lav. 25 luglio 2011, n. 16190).

"In tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 55 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è anche l'organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura. Ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge sulla competenza, non derogabili neppure ad opera della contrattazione collettiva, con conseguente prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro. (Fattispecie relativa a nullità del licenziamento illegittimamente irrogato dal direttore generale del Comune di Torino per istruttoria del servizio risorse umane, anziché ad opera degli uffici competenti per i procedimenti disciplinari). (Cass. Civ. Sez. Lav. 30 settembre 2009, n. 20981)

3. La legge, dunque, attribuisce all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (d'ora in poi U.p.d.) il potere di avviare e concludere procedimenti disciplinari aventi ad oggetto ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio.

Nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze del Comune di Misilmeri, le disposizioni sulla costituzione e funzionamento dell'U.p.d. sono contenute all'art. 4 del Regolamento Comunale del 20 aprile 2016. Tale norma prevede espressamente che l'U.p.d. debba rivestire natura collegiale ed essere composto dal Segretario Comunale, in veste di presidente, da due Responsabili di Area nominati dal Sindaco e da un dipendente comunale con funzioni di segretario verbalizzante. Al successivo comma 2, si stabilisce che le decisioni siano assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pec.unipa.it

4. Orbene, contrariamente a quanto asserito dal Giudice di Prime Cure, il provvedimento espulsivo impugnato è affetto da nullità poiché il procedimento disciplinare è stato azionato da un soggetto privo di qualsivoglia legittimazione.

La contestazione di addebito è stata infatti predisposta e firmata unicamente dalla dott.ssa Quattuccio, Presidente dell'U.p.d., senza la partecipazione e la sottoscrizione degli altri due componenti e del segretario verbalizzante.

Circostanza, questa, che non è stata in alcun modo contestata da controparte nella memoria difensiva della fase sommaria e su cui il Giudicante non ha preso posizione.

Orbene, secondo il regolamento interno la sussistenza di tale presupposto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per la validità di qualsivoglia atto dell'U.p.d. Ed invero per l'adozione di qualsivoglia decisione, ivi compresa l'opportunità di avviare la procedura di contestazione di addebito, la determinazione del contenuto delle contestazioni e l'applicazione di misure cautelari, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

Conseguenza diretta ed immediata è dunque la nullità dell'intero procedimento disciplinare e della relativa sanzione, in quanto avviato da un soggetto privo del potere di agire.

È non potrebbe essere diversamente. Ed invero secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Cass. Civ. Sez. Lav. 5 febbraio 2004, n. 2168), l'ufficio per i procedimenti disciplinari è stato introdotto dal legislatore a garanzia dell'imparzialità dell'azione punitiva della pubblica amministrazione. Ciò al solo fine di tutelare il pubblico dipendente da azioni dirette nei suoi confronti per ragioni di carattere personale, di incompatibilità caratteriale o comunque extra-lavorative. Sicché solo il puntuale rispetto delle norme sull'istituzione e funzionamento dell'Upd è in grado di approntare quel tipo di tutele richieste dalla legge.

Diversamente ragionando le superiori disposizioni non avrebbero motivo di esistere, con la conseguenza che ciascun dipendente comunale potrebbe decidere di esercitare, legittimamente, il potere disciplinare.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303340 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinell@pecavvpa.it

Del tutto inconducibili sono i rilievi effettuati da controparte, recepiti apoditticamente dal Giudice di prime cure. Ed invero la legge prevede espressamente che l'azione disciplinare, nelle ipotesi in oggetto, possa essere avviata dall'Upd o dal responsabile della struttura cui il dipendente lavora.

Nel caso in esame l'azione disciplinare e la relativa sospensione cautelare sono stati assunti, come può agevolmente evincersi dal provvedimento offerto in comunicazione, dall'U.p.d. per la cui composizione e costituzione, l'art. 55 *bis* comma 2 del d.l.g.s. n. 165 del 2001, rimanda agli ordinamenti interni delle singole amministrazioni. Orbene il regolamento del Comune prevede espressamente che l'U.p.d. rivesta natura collegiale e decida a maggioranza dei suoi componenti.

Da quanto sopra consegue che il Comune, avendo deciso di avviare il procedimento disciplinare per mezzo dell'Upd, era tenuto a rispettare le norme interne dalla stessa assunte in esecuzione del citato art. 55 *bis* comma 2.

Ciò però nel caso di specie non si è verificato, poiché il superiore atto è stato adottato unicamente dalla dott.ssa Quartuccio, senza la partecipazione e la sottoscrizione degli altri componenti dell'Upd. Circostanza questa pacificamente ammessa da controparte.

Peraltro le regole introdotte dal regolamento interno non si porgono in contrasto con la disciplina di cui al d.l.g.s. n. 165 del 2001, anzi ne costituiscono mera attuazione.

Di caso sarebbe stato qualora l'atto fosse stato adottato dal responsabile della struttura cui appartiene il dipendente. Tuttavia né l'atto di contestazione disciplinare riporta tale indicazione, né la dott.ssa Quartuccio riveste tale qualifica.

Sicché il Comune ha agito in violazione delle disposizioni di legge e di regolamento con conseguente nullità dell'intero procedimento disciplinare e della relativa sanzione, in quanto avviato da un soggetto privo del potere di agire.

Il superiore vizio non può essere sanato dal verbale n. 15 del 26 giugno 2018, prodotto da controparte, per tre ordini di ragioni.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

La prima è che tale atto non veniva espressamente richiamato nella comunicazione di avvio del procedimento disciplinare. Lo stesso si risolve in un mero atto interno dell'amministrazione mai comunicato all'odierna opponente. **Tale atto, in quanto non esteriorizzato, non ha alcuna rilevanza nel presente procedimento disciplinare. Ciò anche in applicazione del principio della immutabilità della contestazione e della necessaria indicazione di tutti gli atti e fatti in possesso della pubblica amministrazione. Orbene su tale aspetto il Giudicante non ha preso posizione.**

La seconda è che tale atto è privo di data certa, non contenendo un numero di protocollo e/o altro elemento da cui possa evincersi, con assoluta certezza, la data di formazione dell'atto. È possibile che tale documento possa essere stato redatto due, tre, quattro, cinque giorni dopo l'avvio del procedimento disciplinare o addirittura poco prima dell'udienza a seguito dell'eccezione formulata dalla opponente nei propri scritti difensivi. **Orbene tale aspetto, di importanza fondamentale per il giudizio in esame, è stato completamente trascurato dal Giudicante.**

La terza è che il regolamento del Comune non ammette in alcun modo che l'Upd deleghi ad uno solo dei suoi componenti il potere di redigere ed adottare l'atto di contestazione disciplinare. Questo, invece, deve essere predisposto, condiviso e sottoscritto da tutti i componenti dell'Ufficio, a pena di invalidità di tutto il procedimento disciplinare. **Anche su tale aspetto il Tribunale nulla ha dichiarato.**

Infine è poi il mancato conseguimento dello scopo dell'atto. Ed invece quello in oggetto non è un atto processuale, né la opponente, in una situazione talmente delicata, avrebbe mai potuto di non difendersi in attesa della definizione del procedimento innanzi il Tribunale del lavoro. Peraltro il conseguimento dello scopo non rientra tra le ipotesi di sanatoria del procedimento disciplinare per vizi formali, salvo che nel caso di superamento dei termini.

6. Occorre poi rilevare che la dott.ssa Quartuccio, oltre a rivestire la funzione di Segretario Generale e di Presidente dell'U.p.d., è responsabile dell'ufficio della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Misilmeri.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice della fase sommaria, tale incarico, ai sensi dell'art. 1, comm 7, l. n. 190 del 2012 e ss. mm. e ii., è incompatibile con quello di presidente dell'U.p.d. per due ragioni.

La prima è che la stessa persona assumerebbe contemporaneamente la veste di controllore e di controllato.

La seconda si ricava dal tenore letterale del su citato comma 7, che prevede espressamente che i due organi siano retti da soggetti diversi. Ciò allo scopo di realizzare una scissione tra chi esercita le funzioni di controllo e chi è addetto alla verifica ed accertamento di eventuali responsabilità segnalate dal primo. In particolare tale disposizione sancisce espressamente che “ **... Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza**”.

Diversamente ragionando, qualora le due figure coincidessero, il responsabile della prevenzione segnalerebbe a sé stesso dei fatti su cui sarebbe chiamato a decidere. Tuttavia, proprio per garantire la separazione delle funzioni, il legislatore ha previsto chiaramente che i due uffici debbano essere retti da soggetti diversi.

È evidente, dunque, che il licenziamento è nullo in quanto sia la comunicazione di avvio del procedimento, che la successiva attività istruttoria e decisoria sono state poste in essere da un soggetto che non potrebbe ricoprire la veste di responsabile dell'U.p.d.

Su circostanze analoghe si è recentemente espressa la Corte di Appello di Palermo, che ha annullato alcuni provvedimenti disciplinari emanati dal Comune di Bagheria.

7. Il licenziamento è nullo poiché per un verso i dott.ri Cutrona e Politi non erano stati designati in data antecedente all'avvio del procedimento disciplinare quali componenti

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavpa.it

dell'U.p.d. per l'altro nella comminazione della sanzione non ha preso parte, come richiesto dal regolamento interno, il dipendente comunale anche con funzioni di verbalizzante.

d. Illegittimità del licenziamento per giusta causa.

1. Si censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che “ *Venendo al merito dell'impugnazione, va anzitutto osservato come destitute di fondamento si appalesino le difese spiegate da parte ricorrente in ordine all'inutilizzabilità delle immagini poste a base del provvedimento disciplinare atteso che l'amministrazione le ha acquisite ai sensi dell'art. 4 della l. n.300/70 e che sono state rese note al datore di lavoro dall'autorità giudiziaria, in quanto contenute nell'ordinanza cautelare trasmessa al resistente.*

Ciò chiarito, giova ricordare come il licenziamento sia stato irrogato alla lavoratrice, in conseguenza del procedimento penale iscritto nei suoi riguardi in ordine al quale risulta imputata unitamente alla collega Di Pisa Filippa:

1) del delitto p.e.p. dagli art. 61 n. 2, 110 c.p. 55 *quinquies* d.l. dno n. 165/01, perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, e segnatamente la Di Pisa effettuando la timbratura di uscita alle ore 13.19 per conto della collega Romano Rosalia, che si era già allontanata dalla sede di lavoro alle ore 11.46, attestavano falsamente la presenza in servizio di quest'ultima dalle ore 11.46 fino alle ore 13.19.

2) l'aggravante del nesso teleologico (con il capo 2)

in Misilmeri in data 14.4.2017

2) del delitto p.e.p. dagli art. 110 e 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, mediante gli artifici e i raggiri di cui al capo 1), inducevano in errore il Comune di Misilmeri circa l'effettiva presenza in servizio di Romano Rosalia dalle ore 11.46 alle ore 13.19 (orario di uscita risultante dal cartellino delle marature), mentre questa di fatto usciva dal luogo di lavoro alle ore 11.45, così procurandosi un giudizio profittoso, con pari danno per il Comune, pari all'importo stipendiale erogato nei 93 minuti di assenza. In Misilmeri in data 14.4.2017

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 – fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarini@pecavvpa.it

3) del delitto p.e. p. dagli art. 61 n. 2, 110 c.p. 55 quinquies d.l. dvo n. 165/01, perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, e segnatamente la Di Pisa effettuando la timbratura di uscita alle ore 13.44 per conto della collega Romano Rosalia, che si era già allontanata dalla sede di lavoro alle ore 11.59, attestavano falsamente la presenza in servizio di quest'ultima dalle ore 11.59 fino alle ore 13.44;

con l'aggravante del nesso teleologico con il capo 4)

In Misilmeri in data 4.5.2017

4) del delitto p.e. p. dagli art. 110 e 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, mediante gli artifici e i raggiri di cui al capo 3), inducevano in errore il Comune di Misilmeri circa l'effettiva presenza in servizio di Romano Rosalia dalle ore 11.59 alle ore 13.44 (orario di uscita risultante dal cartellino delle marcature), mentre questa di fatto usciva dal luogo di lavoro alle ore 11.59, così procurandosi un giudizio profitto, con pari danno per il Comune, pari all'importo stipendiale erogato nei 105 minuti di assenza.

In Misilmeri in data 8.5.2017

5) del delitto p.e. p. dagli art. 61 n. 2, 110 c.p. 55 quinquies d.l. dvo n. 165/01, perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, e segnatamente la Di Pisa effettuando la timbratura di uscita alle ore 12.49 per conto della collega Romano Rosalia, che si era già allontanata dalla sede di lavoro alle ore 11.44, attestavano falsamente la presenza in servizio di quest'ultima dalle ore 11.44 fino alle ore 12.49.

con l'aggravante del nesso teleologico con il capo 6)

In Misilmeri in data 8.5.2017

6) del delitto p.e. p. dagli art. 110 e 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, mediante gli artifici e i raggiri di cui al capo 5), inducevano in errore il Comune circa l'effettiva presenza in servizio di Romano Rosalia dalle ore 11.44 alle ore 12.49 (orario di uscita risultante dal cartellino delle marcature), mentre questa di fatto usciva dal luogo di lavoro alle ore 11.44, così procurandosi un giudizio profitto, con pari danno per il Comune, pari all'importo stipendiale erogato nei 65 minuti di assenza.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

In Misilmeri in data 8.5.2017:

7) del delitto p.e.p. degli art. 61 n. 2, 110 c.p. 55 quinquies d.l. dvo n. 165/01, perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, e segnatamente la Di Pisa effettuando la timbratura di uscita alle ore 13.15 per conto della collega Romano Rosalia, che si era già allontanata dalla sede di lavoro alle ore 12.02, attestavano falsamente la presenza in servizio di quest'ultima dalle ore 13.15 fino alle ore 12.02;

con l'aggravante del nesso teleologico con il capo 8)

In Misilmeri in data 12.5.2017

8) del delitto p.e.p. dagli art. 110 e 640 comma 2 n. 1 c.p., perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, mediante gli artifici e i raggiri di cui al capo 7), inducevano in errore il Comune di Misilmeri circa l'effettiva presenza in servizio di Romano Rosalia dalle ore 12.02 alle ore 13.15 (orario di uscita risultante dal cartellino delle manature), mentre questa di fatto usciva dal luogo di lavoro alle ore 12.02, così procurandosi un giudizio profittuo, con pari danno per il Comune, pari all'importo stipendiale erogato nei 73 minuti di assenza.

In Misilmeri in data 12.5.2017

9) del delitto p.e.p. degli art. 61 n. 2, 110 c.p. 55 quinquies d.l. dvo n. 165/01, perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, e segnatamente la Di Pisa effettuando la timbratura di uscita alle ore 13.14 per conto della collega Romano Rosalia, che si era già allontanata dalla sede di lavoro alle ore 11.58, attestavano falsamente la presenza in servizio di quest'ultima dalle ore 11.58 fino alle ore 13.14;

con l'aggravante del nesso teleologico con il capo 10)

In Misilmeri in data 15.5.2017

10) del delitto p.e.p. dagli art. 110 e 640 comma 2 n. 1 c.p., perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, mediante gli artifici e i raggiri di cui al capo 9), inducevano in errore il Comune di Misilmeri circa l'effettiva presenza in servizio di Romano Rosalia dalle ore 11.58 alle ore 13.14 (orario di uscita risultante dal cartellino delle manature), mentre questa di fatto usciva dal luogo di lavoro alle ore 11.58, così procurandosi un

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimiliano@marinelli.it

giudizio profitto, con pari danno per il Comune, pari all'importo stipendiale erogato nei 76 minuti di assenza.

In Misilmeri in data 15.5.2017;

11) del delitto p.e.p. dagli art. 61 n. 2, 110 c.p. 55 quinquies d.l. n. 165/01, perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, e segnatamente la Di Pisa effettuando la timbratura di uscita alle ore 17.04 per conto della collega Romano Rosalia, che si era già allontanata dalla sede di lavoro alle ore 16.32, attestavano falsamente la presenza in servizio di quest'ultima dalle ore 16.32 fino alle ore 17.04;

con l'aggravante del nesso teleologico con il capo 12)

In Misilmeri in data 23.5.2017

12) del delitto p.e.p. dagli art. 110 e 640 comma 2 n. 1 c.p., perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, mediante gli artifici e i raggiri di cui al capo 7), inducevano in errore il Comune di Misilmeri circa l'effettiva presenza in servizio di Romano Rosalia dalle ore 16.32 alle ore 17.04 (orario di uscita risultante dal cartellino delle marcature); mentre questa di fatto usciva dal luogo di lavoro alle ore 16.32, così procurandosi un giudizio profitto, con pari danno per il Comune, pari all'importo stipendiale erogato nei 32 minuti di assenza.

In Misilmeri in data 23.5.2017;

13) del delitto p.e.p. dagli art. 61 n. 2, 110 c.p. 55 quinquies d.l. n. 165/01, perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, e segnatamente la Di Pisa effettuando la timbratura di uscita alle ore 12.26 per conto della collega Romano Rosalia, che si era già allontanata dalla sede di lavoro alle ore 9.55, attestavano falsamente la presenza in servizio di quest'ultima dalle ore 9.55 fino alle ore 12.26;

con l'aggravante del nesso teleologico con il capo 14);

In Misilmeri in data 26.5.2017

14) del delitto p.e.p. dagli art. 110 e 640 comma 2 n. 1 c.p., perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, mediante gli artifici e i raggiri di cui al capo 13), inducevano in errore il Comune di Misilmeri circa l'effettiva

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecave.pa.it

presenza in servizio di Romano Rosalia dalle ore 9.55 alle ore 12.26 (orario di uscita risultante dal cartellino delle marature), mentre questa di fatto usciva dal luogo di lavoro alle ore 9.55, così procurandosi un giudizio profitto, con pari danno per il Comune, pari all'importo stipendiale erogato nei 151 minuti di assenza.

In Misilmeri in data 26.5.2017;

Nonché, in concorso con Venturini Enrico

21) del delitto p.e.p. dagli art. 61 n. 2, 110 c.p. 55 quinquies d.l. n. 165/01, perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, e segnatamente la Romano effettuando la timbratura di rientro pomeridiano alle ore 14.29 per conto del collega Venturini, che si era già allontanato dalla sede di lavoro alle ore 14.16, attestavano falsamente la presenza in servizio di quest'ultimo alle ore 14.29 fino alle ore 15.31; con l'aggravante del nesso teleologico con il capo 22;

In Misilmeri il 18.4.17;

22) del delitto p.e.p. dagli art. 110 e 640 comma 2 n. 1 c.p., perché, in concorso tra loro, quali lavoratori dipendenti presso il Comune di Misilmeri, addetti all'Ufficio Anagrafe, mediante gli artifici e i raggi di cui al capo 22), inducevano in errore il Comune di Misilmeri circa l'effettiva presenza in servizio di Venturini Enrico dalle ore 14.29 alle ore 15.38, mentre questi di fatto usciva dal luogo di lavoro alle ore 14.16 e faceva rientro alle ore 15.31, così procurandosi un giudizio profitto, con pari danno per il Comune, pari all'importo stipendiale erogato nei 62 minuti di assenza.

In Misilmeri in data 18.4.2017.

Ciò posto, va osservato come gli anzidetti addebiti oggetto del procedimento disciplinare non siano stati specificamente contestati dalla ricorrente, ad eccezione dell'episodio del 26.5.17.

Sotto questo profilo, l'onere probatorio a carico di parte resistente appare, pertanto, alleggerito.

Devesi poi osservare come il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, possa valutare gli atti delle indagini preliminari, anche ove sia mancato il meglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale (cfr. Cassazione civile, sez. L., 2.3.17, n. 5317).

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

Ebbene, dalla ordinanza di custodia cautelare prodotta dal Comune di Misilmeri emerge in maniera chiara come, a seguito di un servizio di osservazione effettuato dalla Guardia di Finanza in un arco temporale di circa due mesi, sia risultata l'assenza dal servizio della ricorrente in sei occasioni.

In particolare, è emerso che il 14.4.2017, la Romano, allontanata dalla sede di lavoro alle ore 11.46, risultava in servizio sino alle ore 13.19, orario fino al quale la collega Di Pisa, utilizzando il cartellino marcatempo della ricorrente posto sopra il rilevatore elettronico delle presenze, ne attestava falsamente la presenza.

Analogamente, il 4.5.2017, la ricorrente, pur essendosi allontanata dalla sede di lavoro alle ore 11.59, risultava in servizio sino alle ore 13.44, in quanto la Di Pisa timbrava in luogo della Romano, attestandone falsamente la presenza in servizio dalle ore 11.59 fino alle ore 13.44.

Con le stesse modalità, anche l'8.5.17, la Romano, pur avendo lasciato la sede di servizio alle ore 11.44, risultava in ufficio sino alle ore 12.49.

Parimenti, deve dirsi con riguardo al 12.5.17, in cui la ricorrente si allontanava dall'ufficio alle ore 12.02, ma la timbratura ad opera della collega Di Pisa, la faceva risultare in servizio sino alle ore 13.15.

Analogamente il 15.5.17, la Romano usciva dal luogo di lavoro alle ore 11.58, ma il sistema rilevava la sua presenza sino alle ore 13.14, in conseguenza dell'utilizzo del suo cartellino marcatempo da parte della Di Pisa. Il 23.5.17 poi la ricorrente si allontanava dall'ufficio alle ore 16.32, mentre il suo badge usato dalla Di Pisa ne registrava l'uscita alle ore 17.04. Infine il 26.5.17, con le modalità sopra descritte, malgrado la Romano fosse uscita dalla sede di lavoro alle ore 9.55, risultava in servizio sino alle ore 12.26.

A fronte di tali evidenze probatorie, le difese della Romano mirano a dimostrare l'irrilevanza delle violazioni in conseguenza del limitato arco temporale in cui sarebbe stata assente dal servizio.

In particolare, la ricorrente ha evidenziato che il proprio orario di lavoro si articolava in quattro ore giornaliere, con la conseguenza che, nei giorni indicati nell'addebito, tenendo conto del predetto orario di servizio, l'assenza ascrivibile alla anzidetta condotta sarebbe limitata a pochi minuti. Ebbene, le argomentazioni difensive spiegate dalla lavoratrice non appaiono condivisibili. Ed invero, non può rovescarsi in dubbio come il sistema abbia rilevato la presenza della dipendente, malgrado la stessa

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - Fax 0916263362
Posta certificata. massimilianomarinelli@pecavvpa.it

fosse assente, con conseguenza che la medesima ha maturato un credito di ore lavorate, utilizzabile per compensare eventuali ritardi già maturati o maturandi e che ha indotto in errore l'amministrazione sulla propria presenza in ufficio.

Inoltre, è appena il caso di osservare come, ore effettivamente, a prescindere dal rilevamento elettronico, la Romano avesse diritto allo stipendio per quattro ore giornaliere, essendo irrilevante il lavoro straordinario registrato, non si comprende come mai la ricorrente il 4.5.17, anziché uscire alle 11.59 non abbia atteso le 12.00 per timbrare l'uscita, così come per nulla chiaro appare il fatto che il 15.5.17 la Romano sia uscita alle 11.58 invece di attendere le ore 12.00.

Del pari, non vi è alcuna spiegazione plausibile per giustificare l'omessa timbratura da parte della ricorrente il 12.5.17 alle 12.02, che ben avrebbe potuto effettuare, se non al fine di assicurarsi una diversa valutazione della sua presenza in ufficio.

Non si perviene a conclusioni differenti con riguardo all'episodio del 26.5.17, in ordine al quale la lavoratrice ha dedotto di essersi allontanata per raggiungere la sede di servizio della dott. Corsale, al fine di verificare la concessione di un periodo di aspettativa.

Al riguardo, invece, deve ritenersi, per un verso, conza, trattandosi di questione di natura personale, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere un permesso e come, anche a voler ritenere che la predetta attività fosse riconducibile a ragioni d'ufficio la dipendente avrebbe dovuto utilizzare l'uscita per servizio e l'entrata nella diversa sede, ove si era recata. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi provato che la Romano per ben sei volte abbia fatto un uso disinvolto del proprio badge, che addirittura lasciava sul ricevitore marcatempo, al fine di far risultare la propria presenza malgrado si fosse già allontanata dalla sede di lavoro.

In proposito deve, infatti, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte che ha chiarito che, in tema di licenziamento disciplinare, ricorre l'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente, prevista dall'art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001, in caso di timbratura del cartellino marcatempo non corrispondente alla reale situazione di fatto, giacché la falsa attestazione del pubblico dipendente riportata sui cartellini marcatempo o sui fogli di presenza costituisce condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06/09/2016, n. 17637). Ebbene, la predetta

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimiliano.marinelli@pecavvpa.it

reiterata condotta ha indotto in errore l'ente locale sulla presenza della ricorrente presso l'ufficio anagrafe in sei occasioni in un breve arco temporale, integrando la fattispecie prevista dalla sopra richiamata disposizione normativa.

Da ultima, è appena il caso di osservare come la Romano abbia agevolato la condotta di falsa attestazione altrui, avendo timbrato in luogo del collega Venturini, come risulta dalla ordinanza gip e come è stato contestato in sede disciplinare alla ricorrente, con ciò inducendola in errore il Comune circa la presenza in ufficio del Venturini.

Deve, pertanto, ritenersi sussistente la giusta causa di licenziamento. Va, infine, esaminata la censura inerente alla mancanza di proporzionalità tra il fatto e la sanzione irrogata.

Sul punto, deve, anzitutto, richiamarsi l'indirizzo interpretativo alla cui stregua anche in presenza di uno degli illeciti tipizzati dall'art. 55 quater d.lgs. n.165/2001, debba escludersi qualsivoglia automatismo nell'irrogazione della sanzione disciplinare (cfr. Cassazione civile, sez. L. 11.9.18, n. 22075). Ebbene, nel caso di specie, il licenziamento appare proporzionato alle condotte poste in essere dalla Romano, atteso che esse hanno lesa in modo grave il rapporto fiduciario dipendente-datore di lavoro. Ed invero, deve sottolinearsi come la ricorrente abbia attestato falsamente la propria presenza in servizio per 6 in volte in un breve arco di tempo di appena due mesi, la qual cosa denota la sistematicità e pertinacia delle condotte poste in essere e lo stile di comportamento assunto, certamente non conforme a quello richiesto ad un dipendente pubblico.

Il licenziamento irrogato alla opponente è illegittimo per insussistenza del fatto contestato. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità "Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, comma 1, lett. a), la registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita" (ex multis Cass. Civ. sez.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinielli@pecavvpa.it

lav., sentenza n. 25750 del 14 dicembre 2016). La Corte, quindi, dando seguito a quanto sostenuto dalla migliore dottrina, ha affermato che la registrazione è falsa solo laddove attesti una circostanza non rispondente al vero, e cioè la presenza in servizio di un dipendente che in realtà non renda la propria prestazione di lavoro.

2. Orbene, le infrazioni contestate alla opponente sono palesemente infondate.

In primo luogo sono inutilizzabili le immagini poste dal Comune a fondamento della propria decisione. Ed invero queste sono state acquisite in violazione dell'art. 4 della l. n. 300 del 1970 che impone per l'installazione e l'utilizzo di strumenti, come le telecamere, che consentano il controllo a distanza dei lavoratori o la sottoscrizione di un accordo sindacale di secondo livello o, in mancanza, innanzi alla Dtl. Orbene di tali accordi non vi è traccia né controparte li ha offerti in comunicazione nella precedente fase sommaria.

A ciò si aggiunga che, sempre per legge, il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori sulla presenza di telecamere all'interno dei luoghi di lavoro da cui possa scaturire un controllo a distanza della loro attività. La mancanza di tale adempimento determina l'inutilizzabilità ai fini disciplinari delle immagini ricavate dagli impianti di video sorveglianza.

Orbene controparte non ha prodotto documentazione da cui risulti l'osserva dei superiori adempimenti. Conseguentemente il licenziamento dovrà essere dichiarato illegittimo, in quanto, in mancanza delle immagini video, controparte non potrà fornire la prova dei fatti addebitati alla opponente.

3. Ciò posto e fermo restando quanto sopra, la opponente nelle giornate contestate, durante l'orario di lavoro è sempre stata presente nei locali del Comune di Misilmeri. Ella inoltre non ha mai timbrato il cartellino di altri colleghi, per coprirne un'illecita assenza dal lavoro.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via. Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 – fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

4. In ogni caso, si rappresenta che il contratto di lavoro con il Comune è a tempo parziale, con orario di lavoro dalle 8,00 alle 12,00 nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 16,30, nella giornata di martedì. Di conseguenza non vi sarebbe in via esemplificativa e non esaustiva nessun illecito allontanamento dal lavoro il 12 maggio 2017 (dato che la sig.ra Romano risulterebbe, secondo la contestazione, essersi allontanata alle 12,02, mentre l'orario di lavoro terminava alle ore 12,00) ed il 23 maggio 2017 (dato che la sig.ra Romano risulterebbe, secondo, la contestazione, essersi allontanata alle 16,32, mentre l'orario di lavoro terminava alle 16,30).

5. Per il resto, il preteso allontanamento dal servizio avrebbe ad oggetto assenze di 14 minuti il 24 aprile 2017, 1 minuto il 4 maggio 2017, 11 minuti l'8 maggio 2017, 2 minuti il 15 maggio 2017, e 2 ore e 5 minuti il 26 maggio 2017.

In ordine a tale ultima pretesa assenza, si rappresenta come la opponente non si fosse allontanata dal Comune, ma si sarebbe recata presso l'ufficio della dr.ssa Rita Corsale, per risolvere un problema legato alla trascrizione di alcuni beni confiscati che dovevano essere acquisiti al patrimonio del Comune.

Ciò trova riscontro nella deposizione resa dalla stessa dr.ssa Corsale al difensore della opponente, avv. Claudio Gallina Montana, nell'ambito delle dichiarazioni ex art. 301 bis c.p.c. (all. b).

La dr.ssa Corsale affermava sotto giuramento che “ ... ricordo che la sig.ra Romano venne presso il mio ufficio il 26.05.2017 per sottopormi un problema relativo alla trascrizione di alcuni beni che erano stati confiscati e che dovevano essere acquisiti al patrimonio del Comune ... Ricordo questo particolare perché la sig.ra era stata chiamata dal responsabile dell'Ufficio Patrimonio, la dott.ssa Politi Francesca e, dato che non aveva risolto il problema, la sig.ra Romano si soffermava – dopo essere stata non so quanto tempo presso l'ufficio della dott.ssa Politi -- nel mio ufficio circa un'ora e mezza a partire dalla metà della mattina.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimiliano.marinelli@pecavpa.it

Ricordo che la sig.ra si era recata nel mio ufficio circa alle ore 10.00. Ricordo questo particolare di aver incontrato la sig.ra Romano in quella data perché, da quando ero rientrata nel febbraio 2017 al Comune di Misilmeri, fu l'unica o comunque una delle pochissime occasioni in cui ci siamo incontrate per ragioni di lavoro".

Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Misilmeri, la opponente, il 26 maggio 2017, non si assentava dagli uffici comunali pur risultando al lavoro. Al contrario la stessa si recava presso l'ufficio dei suoi superiori gerarchici per avere dei chiarimenti sulla gestione di una pratica particolarmente delicata, rimando presso tali uffici per oltre due ore.

Inoltre la stessa, per prassi interna, essendosi spostata da un ufficio ad un altro, non era tenuta a timbrare alcun cartellino in uscita. Ciò trova conferma sempre nella dichiarazione resa dalla dr.ssa Corsale secondo cui " ... per prassi ricordo che quando avevo la necessità di chiamare personale dislocato in altri uffici li avvisavo tramite telefono. Non era necessario, secondo la nostra prassi di allora, che gli spostamenti tra uffici dello stesso comune, richiedessero la timbratura del badge. Allo stesso modo, quando il personale si spostava, per esigenze di servizio, in altre sedi, non era prassi quella della timbratura del badge. Ciò in quanto si trattava di spostamenti tra uffici dello stesso Comune e per esigenze di servizio".

Ma non è tutto.

Ed invece alla opponente si contestano poi pochissimi minuti di assenza in altri giorni ed in particolare :14 minuti il 14 aprile 2017, 1 minuto il 4 maggio 2017, 11 minuti il 7 maggio 2017, 2 minuti il 15 maggio 2017. Orbene è possibile che la strumentazione adoperata sia dal Comune per la rilevazione delle presenze che dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, non fosse tarata correttamente al reale orario di lavoro e che, dunque, i pochi minuti di presunta assenza sarebbero imputabili ad un non corretto funzionamento o taratura dei macchinari.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 091626331x2
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

Si contestano quindi i minuti di assenza dal lavoro addebitati alla opponente in quanto questi sarebbero riconducibili ad un non corretto funzionamento degli strumenti impiegati dal Comune e dalla polizia giudiziaria.

6. A ciò si aggiunga che la retribuzione mensile è sempre stata erogata alla sig.ra Romano sulla base del predetto orario di lavoro, e non delle timbrature effettuate, per cui l'eventuale saldo positivo in suo favore non avrebbe dato luogo ad alcuna erogazione a suo vantaggio. In ogni caso, si rappresenta che nel periodo in questione la sig.ra Romano aveva comunque un saldo attivo sulle timbrature, avendo la stessa lavorato nelle altre giornate per un tempo superiore a quello indicato in contratto.

7. Ad ogni modo e fermo restando quanto sopra, anche nelle denegate ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere fondatai gli addebiti mossi alla opponente il licenziamento è comunque illegittimo in quanto sproporzionato.

8. In particolare la semplice sussistenza di quanto oggetto di contestazione, non consentirebbe in ogni caso il licenziamento senza preavviso, poiché occorre sempre una valutazione della situazione concreta da parte dell'amministrazione procedente, che può essere oggetto di sindacato da parte del Tribunale. Ed invero, stante il richiamo contenuto nell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 all'art. 2106 c.c., nonché nell'art. 55 *quater* d. lgs. n. 165 del 2001 ai concetti giusta causa e giustificato motivo oggettivo, l'amministrazione, nell'assunzione della propria decisione, deve necessariamente valutare la proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione applicata. E nel compiere tale indagine dovrà impiegare i parametri più volte individuati dalla giurisprudenza, quali la natura del rapporto di lavoro, la posizione delle parti, il grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, il danno arrecato al datore di lavoro, la presenza dell'elemento intenzionale del dolo o della colpa.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimiliano.marinelli@pecavvpa.it

9. Orbene la sig.ra Romano ha sempre svolto la propria attività lavorativa con assoluta diligenza e professionalità. La stessa non ha mai posto in essere alcun comportamento illecito o deontologicamente scorretto nel corso della propria carriera professionale, la quale si è sempre caratterizzata per impegno, dedizione ed abnegazione. Peraltro il danno economico apoditticamente lamentato dal Comune è di modesta entità e dunque inidoneo a legittimare un licenziamento per giusta causa.

10. Alla luce di quanto sopra appare evidente come il licenziamento sia sproporzionato rispetto alle infrazioni mosse al lavoratore.

Per l'anzidetto si chiede che

VOGLIA IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO

In riforma dell'ordinanza della fase sommaria:

Ritenere e dichiarare che il licenziamento irrogato alla ricorrente è nullo, ai sensi dell'art. 55 *bis* e ss. d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto emanante da organo privo del relativo potere, e per l'effetto condannare la opposta, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, ai sensi dell'art.18, c. 1 della l. 20 maggio 1970, n. 300, alla reintegrazione della sig.ra Romano nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno subito dallo stesso pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento, sempre per tale periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;

In subordine ritenere e dichiarare che il licenziamento irrogato all'opponente è illegittimo per insussistenza del fatto contestato, e/o in quanto per gli addebiti contestati è prevista la mera applicazione di una sanzione conservativa, e per l'effetto, annullare il licenziamento e condannare la opposta alla reintegrazione della sig.ra Romano nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno subito

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 – fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

dallo stesso pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, sino ad un massimo di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;

In via ulteriormente gradata ritenere e dichiarare che il licenziamento irrogato all'opponente è illegittimo in quanto sproporzionato e per l'effetto, ai sensi dell'art.18, comma 4, l. n. 300 del 1970, annullare il licenziamento e condannare la opposta alla reintegrazione della sig.ra Romano nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno subito dalla stesso pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, sino ad un massimo di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;

In via ulteriormente gradata ritenere e dichiarare nullo e/o illegittimo il licenziamento irrogato alla sig.ra Romano e per l'effetto condannare l'amministrazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2011, alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In via ulteriormente gradata ritenere e dichiarare che il licenziamento irrogato all'opponente è illegittimo in quanto sproporzionato e per l'effetto, ai sensi dell'art.18, comma 5, l. n. 300 del 1970, condannare il datore di lavoro al

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 – fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

pagamento in favore della sig.ra Romano di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

In ulteriore subordinata ritenere e dichiarare inefficace il licenziamento irrogato all'opponente per violazione della procedura e per l'effetto, ai sensi dell'art.18, comma 6, l. n. 300 del 1970, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Condannare la opposta alle spese, competenze ed onorari del giudizio.

Ai fini istruttoria, ammette prova testimoniale sul seguente articolato:

1. vero è che il 26 maggio 2017 la sig.ra Romano, dalle ore 9,55 alle ore 12,00 si trovava presso l'ufficio della dr.ssa Rita Corsale, per discutere di un problema relativo alla trascrizione di alcuni beni confiscati che dovevano essere acquisiti al patrimonio del Comune di Misilmeri.

2. sino al giugno del 2017, presso il Comune di Misilmeri, per prassi interna gli spostamenti tra uffici dello stesso Comune non richiedevano la timbratura del badge e che allo stesso modo, quando il personale si spostava, per esigenze di servizio, in altre sedi, per prassi non era necessaria la timbratura del badge

Si indica come testimone la dr.ssa Rita Corsale, dipendente del Comune, residente in Palermo, via La Lumia, 36.

All'esito delle difese di controparte ci si riserva di chiedere di essere ammessi a prova diretta sui capitoli che verranno formulati in udienza nonché di essere ammessi a prova per testi contraria sui capitoli dedotti da controparte ed ammessi, con i testi che ci si riserva di indicare;

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it


Si producono in copia i seguenti documenti:

- a. Copia conforme sentenza n. 19636 del 2019 Tribunale di Termini Sez. Lav. e pec di notifica del 25 novembre 2019;
- b. Verbale di ricezione di dichiarazioni ex art. 391 bis c.p.c. della dott.ssa Rita Corsale;
- c. Fascicolo fase sommaria con i seguenti documenti:
 1. deliberazione di assunzione del 12 dicembre 2002, e successiva estensione contraria;
 2. contestazione disciplinare del 26 giugno 2018;
 3. memoria difensiva del 17 luglio 2018;
 4. licenziamento del 25 luglio 2018;
 5. impugnazione del 3 settembre 2018;
 6. prospetti paga della opponente;
 7. Regolamento del Comune di Misilmeri;
 8. stralcio CCNI. Autonomie Locali;

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato

Palermo 16 dicembre 2019

Prof. Avv. Massimiliano Marinelli



Relazione di notificazione

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNFP presso il Tribunale di Termini Imerese, ho notificato copia del presente ricorso unitamente al decreto di fissazione al **Comune di Misilmeri**, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Giglio, domiciliato presso lo studio del quale in via Riccardo Wagner, 8, 90139, Palermo, a mezzo posta

COPIA

UNEP - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE



Reg. 0/2020 Modello A/Ter P

LAVORO Cron.320 - 1/1

Richiedente MARINELLI AVV. MASSIMILIANO

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff. Giud. / Funz. UNEP, addetto ai su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di RICORSO E DECRETO a:

COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO E LEGALE RAPP. TE P.T. DIFESO DALL'AVV. GIGLIO LEONARDO

VIA RICCARDO WAGNER, 8 90139 PALERMO - ITALIA

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. n. 7876556809/97, ai sensi dell'art. 149 c.p.c/170 c.p.p. dall'ufficio postale di POSTE TERMINI IMERESE

4019/2019

Oggi, 23/01/2020

L'Ufficiale Giudiziario GENTILE ANTONINO

SPECIFICA	
Trasferte	€ 0,00
Spese	€ 10,65
TOTALE	

Data rich. 20/01/20
Funz. UNEP/Uff. Giud.

2019

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: leonardogiglioavvocato@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: affarilegali@pec.comune.nisilmeri.pa.it

CC:

Ricevuto il: 27/01/2020 07:44 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: notifica ricorso in opposizione Romano Rosalia

Priorità: normale

[Ricorso in opposizione Romano Rosalia.pdf\(6866047\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni](#) ▼
[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Trasmetto la copia notificatami questo pomeriggio del ricorso in opposizione promosso dalla sig.ra Romano Rosalia con l'unito decreto di fissazione dell'udienza fissata avanti al G.L. dott.ssa Chiara Gagliano alla data del 17.03.2020. L'ente dovrà costituirsi almeno venti giorni prima. Cordiali saluti
Avv. Leonardo Giglio

Leggi Messaggio

Da: Antonino Cutrona <affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it>

A: leonardogiglioavvocato@pec.it

CC:

Ricevuto il: 05/02/2020 01:45 PM

Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: notifica ricorso in opposizione Romano Rosalia. Richiesta parere e preventivo.

Priorità: normale

[preventivo opposizione romano.pdf\(287307\)](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come](#) [Da leggere](#) [Sposta in: INBOX DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS](#)

Preg.mo avv. Giglio, ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di incarico relativo al precedente grado di giudizio, si chiede di rendere parere in ordine alla sussistenza di motivi per resistere al ricorso in opposizione avanzato dalla sig.ra R. Romano. Nel contempo, Le chiedo di voler inviare preventivo di spesa applicando un congruo ribasso rispetto alla bozza di preventivo annessa alla presente. Distinti saluti. A. Cutrona.

In riscontro alla Vs. in oggetto, esprimo il mio parere favorevole alla costituzione dell'Ente datore nel giudizio di opposizione promosso dalla lavoratrice posto che è pur sempre a carico della parte datoriale l'onere di allegazione e prova, del fatto rilevante disciplinarmente, imputabile alla lavoratrice che ha incrinato il rapporto fiduciario e determinato l'applicazione della massima sanzione.

In sede di opposizione l'ente datore dovrà ricostituire tutte le evidenze documentali depositata nella precedente fase e potrà altresì allegare fatti nuovi e richiedere nuove prove.

Per lo studio della pratica, la redazione della memoria difensiva, la partecipazione alle udienze, la stesura delle difese e la discussione orale il compenso complessivo che propongo è di € 5.000,00 oltre spese generali, cpa e iva.

Cordiali saluti

Avv. Leonardo Giglio